

Istituzione della Città metropolitana di Roma Capitale, a norma dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione

bozza riservata ad uso interno

Pietro Barrera - Roma, 15 settembre 2008

Titolo I – Ordinamento istituzionale

Capo I – Principi generali

Articolo 1

Città metropolitana di Roma Capitale

1. A norma dell'articolo 114, terzo comma della Costituzione, è istituita la Città metropolitana di Roma Capitale, di seguito denominata "Capitale".
2. La presente legge ne disciplina l'ordinamento istituzionale e le funzioni fondamentali.
3. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano alla Capitale, in quanto compatibili, le disposizioni costituzionali e legislative concernenti le città metropolitane ovvero alle province, fino all'approvazione delle leggi dello Stato concernenti le città metropolitane.
4. Le leggi dello Stato non possono introdurre deroghe alla presente legge se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.

Articolo 2

Finalità e principi generali

1. L'ordinamento della Città metropolitana di Roma Capitale, disciplinato dalla presente legge, è finalizzato ad assicurare il migliore esercizio delle funzioni della Capitale della Repubblica, simbolo della storia e dell'unità nazionale, sede degli organi costituzionali dello Stato, di uffici ed enti pubblici nazionali e delle rappresentanze ufficiali degli Stati esteri presso la Repubblica.
2. La presente legge, nel rispetto dei trattati e degli accordi internazionali stipulati dall'Italia, persegue altresì l'obiettivo di armonizzare gli interessi della comunità locale con le prerogative e gli interessi dello Stato della Città del Vaticano e delle istituzioni internazionali che hanno sede in Roma.
3. L'ordinamento della Capitale della Repubblica, valorizzando la collaborazione dell'amministrazione locale con le istituzioni dello Stato e della Regione Lazio, assicura in particolare:
 - a) lo sviluppo economico e sociale della città di Roma e della sua area metropolitana; la tutela e la valorizzazione del suo patrimonio storico, artistico e ambientale; il rafforzamento del suo prestigio e della sua identità internazionale;
 - b) i servizi urbani necessari alla funzionalità degli organi costituzionali dello Stato e degli uffici ed enti pubblici nazionali, anche al fine di favorire la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali alla vita istituzionale, politica, economica e sociale del paese, nonché i servizi urbani necessari alla funzionalità delle rappresentanze estere e delle istituzioni internazionali con sede in Roma, anche con riguardo allo Stato della Città del Vaticano;
 - c) l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali per i residenti e per quanti ad altro titolo ne debbano fruire nella Capitale.
4. Alla Capitale sono assicurate le risorse necessarie per il finanziamento integrale delle funzioni da essa esercitate secondo i principi stabiliti dall'articolo 119 della Costituzione.

Articolo 3

Delimitazione territoriale

1. In prima attuazione della presente legge, il territorio della Città metropolitana di Roma Capitale è costituito dal territorio del Comune di Roma e degli altri Comuni della Provincia di Roma.
2. A norma dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, e nel rispetto delle leggi regionali vigenti, i Comuni inclusi nella Città metropolitana di Roma Capitale possono essere staccati dalla Capitale ed aggregati ad una Provincia del Lazio.

3. Altri Comuni legati a Roma da speciali rapporti di integrazione territoriale, economica, sociale e culturale, ferma la continuità territoriale, possono essere inclusi nella Città metropolitana di Roma Capitale. L'inclusione è disposta con legge regionale quando la richiesta di adesione, approvata dal Consiglio del Comune a maggioranza assoluta dei componenti, sia stata approvata dall'Assemblea della Capitale.

Articolo 4

I Comuni metropolitani

1. Sono Comuni metropolitani, nell'ambito della Città metropolitana di Roma Capitale, i Comuni che vi aderiscono nei modi previsti dal precedente articolo. I Comuni metropolitani possono premettere il nome "Roma" alla denominazione specifica.
2. I Municipi del Comune di Roma alla data di entrata in vigore della presente legge sono istituiti in Comuni metropolitani e conservano nella loro denominazione il nome "Roma" affiancato dalla specifica denominazione locale.
3. Per l'istituzione di nuovi Comuni metropolitani o la modificazione delle loro circoscrizioni si applicano le vigenti leggi regionali.

Capo II – Ordinamento della Città metropolitana di Roma Capitale

Articolo 5

Organi della Città metropolitana di Roma Capitale

1. Sono organi di governo della Città metropolitana di Roma Capitale:
 - a) il Sindaco della Capitale
 - b) l'Assemblea della Capitale
 - c) l'Assemblea dei Sindaci dell'area metropolitana
 - d) la Giunta della Capitale
 - e) l'Alto Consiglio per Roma Capitale.

Articolo 6

Sistema elettorale

1. Il Sindaco e l'Assemblea della Capitale sono eletti secondo le disposizioni vigenti in materia di elezione degli organi delle Province. Non si applica il secondo comma dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n.122. Tuttavia deve essere costituito almeno un collegio nel territorio di ciascuno dei Comuni dell'area metropolitana che abbia non meno di 30.000 abitanti.

Articolo 7

Il Sindaco della Capitale

1. Il Sindaco della Capitale rappresenta la Città metropolitana di Roma Capitale, convoca e presiede la Giunta della Capitale e l'Assemblea dei Sindaci. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici dell'ente e alla esecuzione degli atti di competenza degli organi collegiali. E' responsabile dell'indirizzo politico e amministrativo dell'ente ed esercita la direzione politica degli uffici salva delega ai singoli membri della Giunta.
2. Il Sindaco nomina i membri della Giunta e conferisce loro le responsabilità politiche di settore. Da comunicazione della composizione della Giunta all'Assemblea della Capitale nella prima seduta successiva all'elezione unitamente alla illustrazione delle linee programmatiche dell'amministrazione. Il Sindaco può revocare i membri della Giunta dandone motivata comunicazione all'Assemblea.
3. Il Sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalla presente legge e le funzioni attribuite dalle leggi statali e regionali all'organo di vertice delle Città metropolitane.
4. Il Sindaco della Capitale è componente di diritto della Conferenza Stato-città e autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281. Il Sindaco è altresì invitato, senza diritto di voto, alle sedute della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n.400.
5. Il Sindaco della Capitale è invitato alle sedute del Consiglio dei ministri quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la Capitale.

6. Il Sindaco della Capitale adotta le ordinanze contingibili e urgenti di cui all'art.50, comma 5, e 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni e integrazioni. Il Sindaco della Capitale, anche con atti di valenza generale, può delegare ai Sindaci dei Comuni metropolitani l'adozione delle medesime ordinanze per esigenze di ambito locale.

Articolo 8

L'Assemblea della Capitale

1. L'Assemblea della Capitale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo della Città metropolitana di Roma Capitale.
2. L'Assemblea della Capitale è composta di 80 consiglieri eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto.
3. Per quanto non derogato dalla presente legge, si applicano all'Assemblea della Capitale le disposizioni della legge concernenti l'organizzazione e le funzioni dei consigli comunali e provinciali.

Articolo 9

L'Assemblea dei Sindaci dell'area metropolitana

1. L'Assemblea dei Sindaci dell'area metropolitana, di seguito "Assemblea dei Sindaci", è composta dai Sindaci dei Comuni metropolitani in carica. Quando il Sindaco di un Comune metropolitano sia componente dell'Assemblea della Capitale, il Vice sindaco del medesimo Comune è componente di diritto dell'Assemblea dei Sindaci. La cessazione dal mandato di Sindaco, ovvero di Vice sindaco, comporta la decadenza da componente dell'Assemblea ed il subentro del nuovo Sindaco o Vice sindaco. Il Commissario che esercita le funzioni di Sindaco partecipa all'Assemblea dei Sindaci senza diritto di voto.
2. L'Assemblea dei Sindaci è presieduta dal Sindaco della Capitale. Il vicepresidente è eletto tra i componenti dell'Assemblea a maggioranza assoluta
3. L'Assemblea è convocata almeno ogni tre mesi dal Sindaco della Capitale. E' convocata in qualsiasi momento su richiesta di un quinto dei suoi componenti.
4. Lo Statuto, gli atti normativi, gli atti di programmazione economica e finanziaria, nonché dei servizi e delle opere e gli atti di pianificazione territoriale di competenza dell'Assemblea della Capitale sono sottoposti al parere dell'Assemblea dei Sindaci.
5. L'Assemblea esercita le altre funzioni stabilite dallo Statuto ed esprime pareri su ogni altra questione per la quale il Sindaco della Capitale, ovvero un quinto dei membri dell'Assemblea della Capitale, ritengono utile acquisire il parere dell'organo.
6. Gli atti di competenza dell'Assemblea della Capitale, sui quali l'Assemblea dei Sindaci abbia espresso parere contrario o parere condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, possono essere validamente approvati in modo difforme solo a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea della Capitale.

Articolo 10

La Giunta della Capitale

1. La Giunta di governo della Capitale è composta di 12 membri, oltre il Sindaco che la presiede, nominati dal Sindaco tra cittadini elettori non componenti dell'Assemblea della Capitale, né sindaci o componenti dei Consigli dei Comuni metropolitani.
2. Per quanto non derogato dalla presente legge, si applicano alla Giunta della Capitale le disposizioni della legge concernenti l'organizzazione e le funzioni delle giunte comunali e provinciali.

Articolo 11

L'Alto Consiglio per Roma Capitale

1. E' istituito l'Alto Consiglio per Roma Capitale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e costituito dal Presidente della Regione Lazio e dal Sindaco della Capitale. In relazione agli argomenti trattati, alle riunioni dell'Alto Consiglio possono essere invitati i Ministri e i componenti interessati della Giunta regionale e della Giunta della Capitale.
2. L'Alto Consiglio promuove le iniziative necessarie per l'armonizzazione delle funzioni di competenza dei diversi livelli di governo. In particolare:
 - a) esprime il parere sui regolamenti della Capitale di deroga a disposizioni legislative dello Stato o della Regione

- b) esprime il parere e formula proposte sul piano degli interventi e delle opere pubbliche di interesse nazionale da realizzare nel territorio della Capitale
- c) approva il piano di localizzazione degli uffici delle amministrazioni ed enti pubblici nazionali e regionali nel territorio della Capitale
- d) assume la deliberazione conclusiva delle conferenze di servizi nei casi previsti dal quarto comma del successivo articolo 28.

3. A decorrere dalla prima elezione degli organi della Città metropolitana di Roma Capitale, sono trasferiti alla Città medesima, con le inerenti risorse finanziarie, materiali e umane, i compiti esercitati dall'Ufficio per Roma Capitale e grandi eventi, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303.

Articolo 12

Status degli amministratori della Capitale

1. Lo *status* degli amministratori della Capitale è stabilito con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, in analogia allo *status* degli organi delle regioni.

Articolo 13

Partecipazione democratica

1. Lo Statuto della Capitale disciplina gli istituti di partecipazione dei cittadini alle decisioni di competenza degli organi della Capitale, ivi compreso il referendum abrogativo, consultivo e propositivo, l'iniziativa popolare di deliberazioni e l'istruttoria pubblica di provvedimenti di interesse generale, con modalità che assicurino l'efficace coinvolgimento delle singole comunità locali nelle decisioni di loro specifico interesse.

2. Lo Statuto determina le modalità di partecipazione degli stranieri e degli apolidi regolarmente residenti nel territorio della Capitale e dei giovani non ancora elettori che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.

Capo III – Relazioni di rilievo internazionale ed europeo

Articolo 14

Relazioni di rilievo internazionale

1. Il Sindaco della Capitale è componente di diritto della delegazione italiana nell'ambito di eventuali organismi bilaterali costituiti dal Governo italiano e dallo Stato della Città del Vaticano.

2. Il Ministro per gli Affari esteri concorda con le Istituzioni internazionali con sede in Roma la costituzione di uffici di collegamento della Capitale presso le Istituzioni medesime.

Articolo 15

Rapporti con le istituzioni dell'Unione europea

1. Il Sindaco della Capitale è incluso di diritto tra i membri effettivi del "Comitato delle regioni" dell'Unione europea la cui proposta spetta allo Stato italiano.

2. La Capitale può istituire uffici di collegamento presso le sedi delle istituzioni dell'Unione europea, con le modalità stabilite dall'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n.52.

3. Il Governo provvede all'inserimento delle proposte della Capitale nei programmi nazionali e nei corrispondenti quadri comunitari di sostegno relativi ai fondi strutturali dell'Unione europea, in quanto ammissibili per l'ordinamento comunitario.

4. Rappresentanti della Capitale possono partecipare ai comitati nazionali per la definizione di politiche comunitarie e ad ogni altra sede nazionale per l'attuazione specifica di direttive o politiche comunitarie nella Capitale.

Capo IV – Ordinamento dei Comuni metropolitani

Articolo 16

Ordinamento dei Comuni metropolitani

1. I Comuni metropolitani esercitano le funzioni loro attribuite ai sensi della presente legge nell'ambito dell'unità della Città metropolitana di Roma Capitale.

2. Sono organi dei Comuni metropolitani il Sindaco, il Consiglio comunale e la Giunta comunale.
3. Per la composizione, l'elezione, l'organizzazione e le attribuzioni degli organi dei Comuni metropolitani e per lo *status* degli amministratori locali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge vigenti per i Comuni di pari dimensione.

Articolo 17

Decentramento e forme associative

1. Nel rispetto dei principi di differenziazione e adeguatezza, i Comuni metropolitani possono decentrare uffici e servizi al proprio interno e possono associarsi per la gestione unitaria di funzioni e servizi locali, secondo le disposizioni del presente articolo.
2. I Comuni metropolitani, secondo le disposizioni dei rispettivi statuti, possono istituire organismi di partecipazione su base di quartiere o di frazione e decentrare sul territorio comunale gli uffici e i servizi al fine di favorirne l'accesso da parte dei cittadini. I Comuni metropolitani non possono istituire circoscrizioni di decentramento con organi deliberativi ad elezione diretta.
3. Secondo le disposizioni dello Statuto della Capitale, i Comuni metropolitani possono associarsi tra loro per la gestione unitaria di funzioni e servizi locali in ambiti territoriali e demografici adeguati ad assicurarne la migliore efficacia. L'associazione intercomunale è approvata a maggioranza assoluta dai Consigli dei Comuni interessati e dall'Assemblea della Capitale, sentita l'Assemblea dei Sindaci. Ai Comuni metropolitani non si applicano le disposizioni legislative statali e regionali vigenti in materia di forme associative tra Comuni.

Titolo II – Le funzioni della Capitale

Capo I – Funzioni normative

Articolo 18

Potestà statutaria

1. La Capitale ha potestà statutaria nei limiti stabiliti dalla presente legge. Lo Statuto stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione della Capitale.
2. Entro tre mesi dall'insediamento, l'Assemblea della Capitale, acquisito il parere dei Consigli dei Comuni metropolitani e sentito l'Alto Consiglio per Roma Capitale, approva lo Statuto della Capitale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
3. Per le successive revisioni dello Statuto, si applicano le disposizioni del secondo comma, integrate dalle disposizioni eventualmente stabilite dallo statuto medesimo.

Articolo 19

Potestà regolamentare

1. La Capitale, nell'ambito del proprio territorio, ferma la potestà regolamentare riconosciuta agli enti locali a norma degli articoli 114 e 117 della Costituzione, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato e della Regione Lazio nelle materie di rispettiva competenza, può adottare regolamenti che dispongono deroghe alla disciplina legislativa vigente nelle seguenti materie, per quanto non coperte da riserva assoluta di legge ai sensi della Costituzione:
 - a) Governo del territorio e pianificazione urbanistica
 - b) Valutazione di impatto ambientale
 - c) Edilizia pubblica e privata
 - d) Realizzazione e funzionamento delle infrastrutture di trasporto
 - e) Circolazione stradale
 - f) Promozione dello sviluppo economico, ivi compresa la localizzazione, realizzazione e trasformazione di impianti produttivi
 - g) Organizzazione dei servizi sociali e per la tutela della salute
 - h) Ordinamento della polizia locale.
2. I principi fondamentali, quando non individuati espressamente dalle leggi dello Stato o della Regione, sono desumibili dalle leggi vigenti.
3. I regolamenti di cui al precedente comma, che debbono indicare espressamente le disposizioni legislative derogate, sono approvati dall'Assemblea della Capitale a maggioranza assoluta dei componenti e sono

trasmessi all'Alto Consiglio per Roma Capitale. Entro sessanta giorni, l'Alto Consiglio, con provvedimento motivato, può chiederne il riesame. L'Assemblea, qualora non ritenga di accogliere i rilievi dell'Alto Consiglio, può riapprovare i regolamenti con la maggioranza dei due terzi. I regolamenti sono successivamente trasmessi al Ministro della Giustizia e al Presidente della Regione Lazio, per essere pubblicati, rispettivamente, sulla Gazzetta ufficiale e sul Bollettino ufficiale della Regione. Le disposizioni derogate cessano di avere efficacia nel territorio della Capitale dalla data di pubblicazione.

Capo II – Funzioni amministrative

Articolo 20

Funzioni amministrative

1. La Capitale esercita tutte le funzioni amministrative spettanti alle città metropolitane e alle province e le altre stabilite dalla presente legge. Spettano in particolare alla Capitale le funzioni amministrative di area vasta nelle seguenti materie:

- a) rapporti con gli organi dello Stato e della Regione
- b) rapporti con la Santa Sede e con le Istituzioni internazionali con sede in Roma
- c) rapporti con le istituzioni dell'Unione europea
- d) governo del territorio e pianificazione urbanistica generale
- e) viabilità, mobilità e trasporti di ambito metropolitano
- f) grandi infrastrutture
- g) sicurezza e protezione civile
- h) tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente
- i) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti
- l) promozione dello sviluppo economico e dell'occupazione
- m) servizi di area vasta e di coordinamento generale nei settori della sanità, dell'assistenza sociale, dell'istruzione e della formazione.

2. I Comuni metropolitani esercitano ogni altra funzione amministrativa di ambito locale.

3. Lo Statuto della Città può prevedere che sia riservato agli organi della Capitale l'esercizio funzioni di ambito locale in materia di governo del territorio, viabilità, trasporti e traffico e tutela dei beni culturali, nel centro storico della città di Roma e in altre parti del territorio della Capitale ove abbiano sede gli organi costituzionali dello Stato, la Santa Sede, altre istituzioni internazionali, o si trovino beni culturali di speciale importanza.

4. Sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, la Capitale può inoltre esercitare, su richiesta di Comuni metropolitani, singoli o associati tra loro, funzioni loro spettanti.

5. Al fine dell'esercizio delle predette funzioni il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Presidente della Regione Lazio, sentito l'Alto Consiglio per Roma Capitale, provvedono con proprio decreto alla individuazione ed al trasferimento alla Capitale dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative delle amministrazioni statali e regionali correlati alle funzioni attribuite.

Articolo 21

Governo del territorio

1. La Capitale cura la pianificazione urbanistica e la verifica di conformità degli strumenti urbanistici attuativi comunali alla pianificazione urbanistica nel rispetto dei principi generali della pianificazione territoriale regionale.

2. Gli atti di pianificazione urbanistica sono approvati dall'Assemblea della Capitale acquisito il parere dei Comuni metropolitani interessati e dell'Alto Consiglio Roma Capitale.

3. Il Sindaco della Capitale trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Regione Lazio gli atti di pianificazione generale e loro varianti approvati dall'Assemblea. Entro novanta giorni, il Governo e la Regione possono, con provvedimento motivato, chiedere all'Assemblea il riesame di tali atti esclusivamente per motivi di compatibilità con i principi generali della pianificazione territoriale regionale e con le preminenti esigenze di funzionalità degli organi costituzionali dello Stato, degli uffici ed enti pubblici dello Stato, degli organi e degli uffici della Regione. Ove l'Assemblea li approvi di nuovo, gli atti entrano in vigore nei modi stabiliti dalla legge.

4. Gli atti di pianificazione generale e loro varianti si intendono definitivamente approvati nel testo deliberato dall'Assemblea qualora il termine di novanta giorni di cui al comma precedente sia decorso senza che siano pervenute richieste di riesame.

Articolo 22

Opere pubbliche di interesse nazionale

1. Il piano degli interventi e delle opere pubbliche di interesse nazionale nel territorio della Capitale ha durata triennale ed è approvato dall'Assemblea della Capitale sulla base delle proposte avanzate dalle amministrazioni dello Stato, dalla Regione Lazio, dal Sindaco della Capitale e da altri soggetti pubblici o privati.
2. Il piano è trasmesso dal Sindaco all'Alto Consiglio per Roma Capitale. L'Alto Consiglio può rinviare il piano con proposte di modifica. L'Assemblea della Capitale delibera definitivamente entro trenta giorni dalla ricezione delle proposte.
3. Il piano stabilisce per ciascun intervento:
 - a) le risorse finanziarie necessarie e le relative modalità di copertura
 - b) i termini entro i quali debbono essere perfezionati gli adempimenti amministrativi occorrenti
 - c) i termini entro i quali le opere debbono essere completate e rese pienamente funzionali.
4. Il piano stabilisce i criteri e le modalità per assicurare il monitoraggio permanente, quantitativo e qualitativo, degli interventi. L'Assemblea adotta le conseguenti modificazioni del piano con la procedura stabilita al secondo comma del presente articolo.
5. Il Sindaco cura il coordinamento generale per la realizzazione degli interventi stabiliti nel piano; a tale fine si applicano le procedure stabilite dal successivo articolo 28. Il Sindaco – d'intesa con il Prefetto - può avvalersi degli uffici competenti dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Il piano degli interventi e delle opere pubbliche di interesse nazionale nel territorio della Capitale è incluso nel programma di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n.443. Agli interventi e alle opere pubbliche inclusi nel piano si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge medesima e dei conseguenti decreti legislativi.

Articolo 23

Infrastrutture, mobilità e trasporti

1. Il Sindaco della Capitale, nel rispetto dei criteri generali e degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea della Capitale:
 - a. coordina l'azione delle amministrazioni pubbliche, statali regionali e locali, e dei soggetti gestori dei servizi pubblici locali ai fini della regolarità del traffico veicolare e dei trasporti pubblici nella Capitale;
 - b. stabilisce accordi con i vettori di trasporti pubblici nazionali e internazionali che accedono alla Capitale;
 - c. sovrintende alle iniziative di informazione ai cittadini, comprese quelle rese dal servizio radiotelevisivo pubblico, in materia di trasporto pubblico, viabilità e traffico;
 - d. sovrintende nel territorio della Capitale, d'intesa con il Prefetto, al coordinamento operativo dei servizi di polizia stradale di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.
2. La legge regionale disciplina le forme di collaborazione operativa tra l'Amministrazione della Capitale e i soggetti gestori dei porti e aeroporti civili della Regione.

Articolo 24

Tutela dei beni culturali e dell'ambiente

1. In deroga a quanto stabilito dall'art.20 del DPR 10 giugno 2004, n.173, e successive modificazioni e integrazioni, nel territorio della Capitale è istituita la Direzione per i beni culturali e ambientali della Capitale, che esercita nel territorio della Capitale i compiti e le funzioni attribuiti dal medesimo articolo alla direzioni regionali per i beni culturali e ambientali. Il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Sindaco della Capitale, conferisce l'incarico di Direttore per i beni culturali e ambientali della Capitale. Il Ministro, con proprio decreto, stabilisce le modalità di collaborazione tra la Direzione per i beni culturali e ambientali della Capitale e la Direzione regionale del Lazio per i beni culturali e ambientali.
2. La Capitale disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme generali stabilite dalla legge dello Stato, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale per le opere e gli interventi nel territorio distrettuale, comprese le opere e gli impianti di cui all'articolo 71, primo comma, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.
3. La Capitale esercita nel proprio territorio tutte le funzioni amministrative in materia di aree naturali protette, ad eccezione di quelle di rilievo nazionale a norma dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.

Articolo 24

Sviluppo economico e attività produttive

1. La Capitale, nell'esercizio delle funzioni amministrative per lo sviluppo economico della città di Roma, svolge in particolare le funzioni amministrative di assistenza alle imprese di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, avvalendosi dello Sportello unico delle attività produttive.
2. Per le conferenze di servizi convocate dal responsabile dello Sportello unico delle attività produttive si applicano le disposizioni dell'articolo 28.
3. La Capitale esercita altresì le funzioni di promozione in Italia e all'estero delle attività delle imprese insediate nel proprio territorio.
4. Sono attribuite alla Capitale le funzioni di pianificazione commerciale, compresa la grande distribuzione e le grandi strutture di vendita, e le conseguenti funzioni amministrative, autorizzatorie e di controllo.
5. Lo Statuto della Capitale prevede l'istituzione del Consiglio dell'economia e del lavoro della Capitale, organo di consultazione delle realtà sociali, economiche, della produzione e della ricerca scientifica e tecnologica della Capitale.

Articolo 25

Tutela della salute e servizi alla persona

1. Il regolamento di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 8 novembre 2000, n.328, prevede che alla Capitale sia assicurata, in sede di ripartizione delle risorse a norma del settimo comma del medesimo articolo 20, una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali adeguata all'esigenza di assicurare i livelli essenziali delle prestazioni sociali ai cittadini residenti e agli altri cittadini, italiani, stranieri o apolidi, che a qualsiasi altro titolo, ancorché transitoriamente, si trovino nella Capitale.
2. La Regione Lazio, nell'esercizio della potestà legislativa in materia di tutela della salute, rispetta i seguenti principi fondamentali:
 - a) nel territorio della Capitale è istituita la Conferenza socio-sanitaria della Capitale, presieduta dal Sindaco della Capitale e di cui sono componenti dieci Sindaci eletti dall'Assemblea dei Sindaci dell'area metropolitana, nonché rappresentanti delle organizzazioni del personale medico, paramedico e ausiliario e delle associazioni rappresentative degli utenti; la Conferenza esercita funzioni di indirizzo e di controllo generale sui servizi resi dalle aziende sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del territorio della Capitale ed esprime parere obbligatorio agli organi della Regione Lazio in ordine agli atti di pianificazione dell'organizzazione sanitaria nel medesimo territorio
 - b) il Sindaco, sentita la Conferenza socio-sanitaria della Capitale:
 - I. esprime parere vincolante sulla nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere nel territorio della Capitale, verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi, e propone alla regione l'adozione dei provvedimenti conseguenti
 - II. promuove l'integrazione socio-sanitaria dei servizi
 - III. cura i controlli di qualità e le iniziative a tutela dei diritti dei cittadini.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, è istituito il Consiglio della Capitale per l'immigrazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 6 marzo 1998, n.40. Il Consiglio è presieduto dal Sindaco della Capitale.

Articolo 26

Istruzione e Università

1. La Capitale esercita le funzioni amministrative di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, per le scuole di ogni ordine e grado.
2. Il Sindaco convoca e presiede la Conferenza dei rettori delle Università pubbliche e private presenti sul territorio della Capitale al fine di promuoverne la cooperazione con le istituzioni locali e favorire le migliori condizioni per lo sviluppo delle attività didattiche e di ricerca di loro competenza.

Articolo 27

Ordine pubblico, sicurezza, protezione civile

1. Dopo l'articolo 20 della legge 1 aprile 1981, n.121, e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente articolo:
"20-bis (Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica della Capitale).
 1. E' istituito il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica della Capitale, che esercita nel territorio della Città metropolitana di Roma Capitale le funzioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

2. Il Prefetto di Roma, anche su richiesta del Sindaco della Capitale, convoca e presiede le riunioni del comitato e ne determina l'ordine del giorno. Il Comitato è composto dal questore, dai comandanti della Capitale dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, dal Comandante del Corpo della Polizia amministrativa della Capitale. Su richiesta del Sindaco della Capitale, il Prefetto invita alle riunioni del Comitato i Sindaci dei Comuni metropolitani di volta in volta interessati, nonché rappresentanti di altre amministrazioni e formazioni sociali. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del precedente articolo 20."

2. Con regolamento approvato dall'Assemblea della Capitale, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge regionale, è organizzato il Corpo della Polizia amministrativa della Capitale con funzioni di polizia amministrativa locale e con le altre attribuzioni stabilite dalla legge. Il regolamento stabilisce altresì le modalità di esercizio delle funzioni di polizia stradale, polizia tributaria e polizia giudiziaria, e delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza che le leggi attribuiscono ai corpi di polizia locale.

3. Il Sindaco della Capitale è l'autorità di protezione civile nel territorio della Capitale. A tal fine può essere delegato dal Prefetto ad avvalersi dei reparti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che operano nel territorio della Capitale.

Capo III – Norme di semplificazione amministrativa

Articolo 28

Conferenze di servizi

1. Per l'attuazione di programmi, piani, interventi ed opere pubbliche nel territorio della Capitale, quando si debbano acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, si procede attraverso conferenze di servizi convocate dal Sindaco della Capitale. Le amministrazioni pubbliche e i privati che richiedano la convocazione della conferenza di servizi sono tenuti a trasmettere la documentazione necessaria al competente ufficio della Capitale entro 30 giorni dalla richiesta.

2. Le conferenze di servizi sono disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.

3. La conferenza, con il consenso del soggetto proponente, può apportare le opportune modifiche ai progetti, senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni del proponente medesimo, e può assumere decisioni sulla localizzazione degli interventi anche in variante degli strumenti urbanistici.

4. Nei casi previsti dall'articolo 14-quater, commi 3, 3-bis e 3-ter, della citata legge 7 agosto 1990, n.241, la decisione è sempre rimessa all'Alto Consiglio per Roma Capitale.

Capo IV – Ordinamento finanziario

Articolo 29

Ordinamento finanziario

NB: stralciare e/o riprodurre l'art.13 del ddl sul federalismo fiscale?

1. La Capitale dispone di piena autonomia finanziaria, di entrata e di spesa, con il solo limite dei principi di coordinamento della finanza pubblica ad essa espressamente riferiti.

2. Ferme le disposizioni vigenti in materia di finanza e di fiscalità locale, lo Stato, a norma dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, concorre agli oneri che l'amministrazione locale della Capitale sostiene in relazione alle finalità stabilite dall'articolo 2 della presente legge.

3. L'ammontare del contributo statale annuale di parte corrente – a partire dall'esercizio finanziario - è stabilito in misura pari all'1 per mille del gettito complessivo delle entrate tributarie dello Stato.

4. Lo Stato provvede inoltre a finanziarie il programma di opere pubbliche di interesse nazionale nel territorio della Capitale, di cui all'articolo 22. I relativi stanziamenti sono iscritti nella tabella D della legge finanziaria. Il programma può peraltro prevedere che al finanziamento di singole opere concorrano altre amministrazioni pubbliche, o soggetti privati a cui sia affidata in tutto o in parte la gestione dell'opera medesima.

5. In relazione al piano di localizzazione delle sedi degli uffici delle amministrazioni ed enti pubblici nazionali e regionali nel territorio della Capitale, lo Stato può disporre il trasferimento alla Capitale di immobili del demanio e del patrimonio dello Stato.

Titolo III – Disposizioni transitorie e finali

Articolo 30

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore, salvo quanto stabilito dal presente articolo, dalla prima elezione degli organi della Città metropolitana di Roma Capitale. L'elezione è stabilita alla conclusione del mandato del Sindaco del Comune di Roma in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora il mandato degli organi della Provincia di Roma si concluda prima di tale data, è nominato un Commissario ai sensi dell'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, fino alla elezione degli organi della Capitale.
2. La Città metropolitana di Roma Capitale succede in tutte le obbligazioni di cui siano parte la Provincia di Roma e il Comune di Roma.
3. Nella stessa data della prima elezione degli organi della Città metropolitana di Roma Capitale sono eletti gli organi dei Comuni metropolitani corrispondenti ai Municipi istituiti nell'ambito del Comune di Roma. Entro la scadenza del mandato in corso all'entrata in vigore della presente legge, gli organi del Comune di Roma adottano gli atti e i provvedimenti organizzativi affinché i nuovi Comuni metropolitani così istituiti possano esercitare le funzioni loro attribuite dalla presente legge a decorrere dall'elezione dei nuovi organi contestuale alla prima elezione degli organi della Città
4. Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è istituita una commissione tecnica consultiva costituita da nove componenti, designati due ciascuno dal Presidente della Regione Lazio, dal Presidente della Provincia di Roma e dal Sindaco di Roma, uno dal Ministro dell'economia e uno dal Ministro per la funzione pubblica, tra esperti o dirigenti delle rispettive amministrazioni, e presieduta da un dirigente designato dal Presidente del Consiglio dei ministri. La Commissione ha lo scopo di definire le modalità di assegnazione delle risorse finanziarie, professionali e strumentali, già nelle disponibilità di amministrazioni statali, regionali e locali, alla Città metropolitana di Roma Capitale e ai Comuni metropolitani, in relazione alle funzioni loro attribuite. La Commissione completa i propri lavori entro novanta giorni dalla costituzione con una relazione tecnica da rassegnare al Presidente del Consiglio dei ministri, al Presidente della Regione Lazio, al Presidente della Provincia di Roma e al Sindaco di Roma, per i provvedimenti di rispettiva competenza. La relazione non può prevedere adempimenti che comportino incrementi di spesa.
5. Dalla data di pubblicazione della presente legge, la Commissione per Roma Capitale di cui alla legge 15 dicembre 1990, n.396, è sostituita nei suoi compiti dall'Alto Consiglio per Roma Capitale di cui all'articolo 11 della presente legge. Fino alla elezione degli organi della Città metropolitana di Roma Capitale, il Presidente della Provincia di Roma è componente dell'Alto Consiglio per Roma Capitale.
6. Dalla data di pubblicazione della presente legge, entra altresì in vigore l'articolo 22. Nel periodo transitorio, fino alla elezione degli organi della Città metropolitana di Roma Capitale, le funzioni ivi assegnate al Sindaco della Capitale e all'Assemblea della Capitale sono esercitate, rispettivamente, dal Sindaco e dal Consiglio comunale del Comune di Roma.

Articolo 31

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dell'articolo 29, quarto comma, e dell'articolo 30, sesto comma, della presente legge, valutato in euro xxxxxx per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede xxxxxx.
3. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 32

Relazione al Parlamento

1. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito l'Alto Consiglio per Roma Capitale, presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

Articolo 33

Abrogazioni

1. E' abrogata la legge 15 dicembre 1990, n.396, e successive modificazioni e integrazioni.